

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 128

presentata dai Consiglieri regionali
PIANO - DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PILURZU - PISCEDDA - SOLINAS Antonio - SORU -
SPANIO

il 6 agosto 2025

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il comparto delle libere professioni tecniche in Sardegna rappresenta un settore economico strategico che coinvolge migliaia di professionisti tra ingegneri, architetti, geometri, geologi e altre figure tecniche specializzate. Questi professionisti svolgono un ruolo fondamentale nel supportare cittadini e imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, elaborando progetti, relazioni tecniche e documentazione necessaria per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e altre istanze amministrative.

Il settore vive, tuttavia, una crisi profonda aggravata dalla riduzione degli investimenti privati, dalla crescente complessità delle normative, dalla concorrenza sleale e, soprattutto, dal fenomeno dei mancati pagamenti da parte della committenza privata. Quest'ultimo aspetto sta assumendo dimensioni preoccupanti, compromettendo la sostenibilità economica di molti studi professionali e contribuendo ad alimentare fenomeni di evasione fiscale che danneggiano l'intero sistema economico regionale.

La necessità di intervenire normativamente deriva da una serie di criticità che si sono manifestate con crescente intensità nel settore professionale. Si registra infatti un aumento significativo dei casi di prestazioni professionali non retribuite, con professionisti che si vedono costretti a completare incarichi senza ricevere il compenso pattuito, creando gravi difficoltà economiche e compromettendo la qualità dei servizi offerti alla collettività.

Il mancato pagamento delle prestazioni professionali genera spesso un circolo vizioso che alimenta l'economia sommersa, con professionisti che, non ricevendo i compensi dovuti, si trovano in difficoltà nel rispettare gli obblighi fiscali e contributivi, mentre i committenti sfuggono alle loro responsabilità senza subire conseguenze concrete. L'assenza di strumenti normativi adeguati lascia i professionisti privi di tutele efficaci e favorisce comportamenti scorretti che compromettono la regolarità dei rapporti economici e la trasparenza nelle relazioni commerciali.

Il problema non riguarda evidentemente solo la Sardegna considerato che diverse Regioni italiane hanno già legiferato in materia e adottato misure per tutelare le prestazioni professionali e contrastare l'evasione fiscale. Lo hanno già fatto la Regione Calabria, la prima a dotarsi di uno strumento normativo come la legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati, di equo compenso e di contrasto all'evasione fiscale) la Regione Basilicata che ha poco dopo approvato la legge regionale 30 novembre 2018, n. 41 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) che oltre alla tutela delle prestazioni professionali per i privati, estende la disciplina anche agli incarichi ricevuti da pubbliche amministrazioni, ampliando significativamente l'ambito di applicazione della normativa. Successivamente, la Regione Campania ha approvato la legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 10 settembre 2019, n. 37 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale) e la Regione Umbria ha approvato la legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) mentre altre regioni come il Piemonte hanno introdotto strumenti normativi simili per contrastare il fenomeno dei mancati pagamenti nel settore delle professioni tecniche. Queste esperienze regionali dimostrano non solo l'efficacia di interventi normativi mirati, ma anche la necessità di un approccio coordinato che si sta diffondendo su tutto il territorio nazionale.

La presente proposta di legge si propone di raggiungere obiettivi strategici di ampio respiro che vanno oltre la semplice tutela della categoria professionale. In primo luogo, si intende garantire che le prestazioni professionali vengano regolarmente retribuite, assicurando dignità e sostenibilità economica al lavoro tecnico specializzato, elemento fondamentale per mantenere elevati standard qualitativi nei servizi offerti alla collettività.

Sul fronte fiscale, la normativa è orientata a favorire l'emersione di rapporti economici regolari, con conseguente incremento delle entrate fiscali e contributive per la collettività regionale. Questo aspetto risulta particolarmente significativo in un contesto di crescente attenzione verso il contrasto all'evasione fiscale e la promozione della legalità.

L'efficienza amministrativa costituisce un ulteriore obiettivo della proposta, attraverso la standardizzazione delle procedure e la riduzione dei contenziosi legati ai mancati pagamenti, con conseguenti benefici per l'intera macchina amministrativa regionale.

Si auspica che l'implementazione di questa normativa possa portare a una significativa riduzione dei casi di mancato pagamento, in linea con quanto sta avvenendo nelle altre regioni che hanno adottato misure simili. Tali risultati si tradurrebbero in benefici tangibili per l'intero sistema economico regionale, contribuendo a creare un ambiente più favorevole per lo sviluppo delle attività professionali e per la crescita economica del territorio.

La presente proposta rappresenta, pertanto, uno strumento necessario e urgente per riequilibrare i rapporti nel settore delle libere professioni, garantendo dignità al lavoro specializzato e contribuendo al contrasto dell'evasione fiscale, in piena sintonia con le migliori pratiche già consolidate in altre regioni italiane e con le aspettative di modernizzazione e trasparenza del sistema economico regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l'evasione fiscale.

Art. 2

Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione del modello di cui al comma 1, costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).